

Abuso dello strumento impugnatorio - Condizioni - Improcedibilità del ricorso - Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilità aggravata.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., non costituisce abuso dello strumento impugnatorio la proposizione di un ricorso per cassazione poi dichiarato improcedibile, non determinandosi uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali, né un ingiustificato aumento del contenzioso, tali da ostacolare la ragionevole durata dei processi e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.